



CITTA' DI TORINO

PROP 28723 / 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO N. 297, MODIFICA ARTICOLO 17 "MODALITA' DI PROMOZIONE E DI REVOCA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Il Consigliere Silvio Viale

Lo Statuto della Città di Torino prevede la possibilità di referendum consultivo, abrogativo e propositivo.

Con il referendum consultivo i soggetti titolari dei diritti di partecipazione possono esprimere il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale.

Il "Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico", regolamento n.297, individua il periodo di svolgimento dei referendum comunali, ponendo dei limiti temporali alla proposizione solo per il referendum consultivo.

L'articolo 15 - Data di effettuazione dei Referendum, prevede che, nel caso in cui nell'anno siano previste nel territorio della Città altre operazioni elettorali di qualsiasi livello, i referendum comunali, salvo impedimenti particolari, devono tenersi in coincidenza con una di esse, altrimenti, essi devono tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno o nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre.

L'articolo 17 - Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo, prevede che il Consiglio Comunale non possa deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1 marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento, e la data dello scioglimento stesso.

Tale limitazione non ha motivo di esistere non essendo le modalità di svolgimento dissimili da quelle dei referendum abrogativo e propositivo e potendo il Consiglio Comunale revocare il referendum consultivo di una precedente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di eliminare dal Regolamento n. 297, "Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico", il comma 2 dell'articolo 17, "Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1 marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento, e la data dello scioglimento stesso."

28/09/2025

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Silvio Viale